CAMERA DEI DEPUTATI N. 463

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TATARELLA, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 31 luglio 1979

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Sindona e sui legami con i partiti, la mafia, la massoneria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge di istituire una Commissione parlamentare, necessaria sin dal deludente ruolo del Parlamento nel '74, è ormai indispensabile dopo il barbaro assassinio dell'avvocato Ambrosoli.

La proposta di legge ha carattere « globale » e non settoriale e si riferisce alla necessità di indagare in tutti i settori, su tutte le voci e i ruoli coinvolgenti altissimi esponenti politici uno dei quali definì « benemerito della lira » Sindona, in effetti e contemporaneamente beneficiato dalla lira e benefattore (verso gruppi partitici) con la lira.

Sin dal '74, grazie all'attuale accusatore di Sindona, Bordoni, nel racconto di Scalfari sull'*Espresso* (20 ottobre '74), si sostiene:

« Come si vede, se le cose stanno come Bordoni dice, ci sarebbe una vera e propria associazione a delinquere formata da Sindona, Andreotti, Fanfani, Petrilli, Cengarle, Donat-Cattin e altri uomini della

DC, con l'obiettivo di spogliare le casse d'una banca pubblica a vantaggio d'un privato cittadino. Il reato sarebbe gravissimo, lo scandalo di una enormità senza pari, anche maggiore di quello dei petrolieri attualmente insabbiato dinanzi alla commissione parlamentare ».

Le smentite degli interessati dovevano essere confermate e confortate da una indagine di una commissione parlamentare di inchiesta che solo il MSI-destra nazionale chiese in occasione del dibattito nelle Commissioni riunite Bilancio e programmazione e partecipazioni statali e Finanze e tesoro del 7 novembre '74.

La Commissione di indagine ora è richiesta da tutta la opinione pubblica e da tutti i partiti.

La Commissione deve però avere un campo illimitato di indagine da estendere a tutti i poteri e soprattutto ai contropoteri, mafia e massoneria, che hanno caratterizzato l'*iter* del caso.

I partiti politici, bersaglio di ogni sospetto, (vedasi ultimo riferimento dell'onorevole La Malfa ai « non nemici di Sindona » presenti anche nel partito radicale) debbono immediatamente e sollecitamente approvare l'indagine e far luce sull'intera vicenda.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da 15 deputati e da 15 senatori nominati rispettivamente dai Presidenti dei due rami del Parlamento, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

ART. 2.

Il presidente della Commissione, nominato d'intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, è scelto tra parlamentari che abbiano una anzianità di almeno due legislature.

ART. 3.

La Commissione, con i poteri dell'autorità giudiziaria e senza vincolo di segreto d'ufficio, di Stato, professionale e bancario, ha il compito di accertare e valutare i legami tra il gruppo Sindona e la mafia, la massoneria, gli esponenti di partiti, di governo, dell'economia, della finanza e del credito, in riferimento alle ipotesi incrociate di finanziamenti a gruppi e correnti politiche e controprestazioni nel settore finanziario, bancario e giuridico.

ART. 4.

Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e limitazioni dalla autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale, sia civile, amministrativo o mliitare.

A tale effetto ha il potere di:

a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

ART. 5.

Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

ART. 6.

Di fronte alla Commissione d'inchiesta non possono essere eccepiti il segreto professionale, giornalistico, bancario o di ufficio.

Per quanto concerne l'eccezione del segreto politico o militare la Commissione ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio dei ministri che, immediatamente, prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

ART. 7.

Le persone che la Commissione d'inchiesta intende ascoltare, di norma sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula: « Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 8.

Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

ART. 9.

Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione, può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria, non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

ART. 10.

Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dai componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, docu-

menti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

ART. 11.

La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione con atto congiunto dei Presidenti dei due rami del Parlamento e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti due vicepresidenti, e due segretari che, con il presidente, formano l'ufficio di Presidenza.

ART. 12.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, il presidente della Commissione presta giuramento davanti al Presidente della Camera alla quale appartiene ed assume solenne impegno di osservare nel corso dell'inchiesta il segreto circa gli atti, i documenti acquisiti, le notizie, le opinioni, i pareri e quant'altro emerso durante i lavori.

Gli altri componenti dell'ufficio di Presidenza, i commissari, il personale degli uffici di segreteria, i consulenti, i collaboratori tecnici, i magistrati, i cancellieri, i segretari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali, gli agenti di polizia giudiziaria, ed ogni altra persona che collabora all'inchiesta o concorre a compiere atti relativi, o ne ha conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, prestano giuramento davanti al presidente della Commissione.

Di ogni giuramento è redatto verbale; quello sottoscritto dal presidente della Commissione è controfirmato dal Presidente della Camera e dal segretario generale della stessa; gli altri verbali, sottoscritti

dalla persona che ha prestato giuramento, sono confrofirmati dal presidente e da uno dei segretari della Commissione.

ART. 13.

I parlamentari che violano le norme di segretezza poste a tutela dei lavori, su deliberazione presa a maggioranza della Commissione, sono deferiti al rispettivo Presidente della Camera o del Senato che, salvo ogni altro provvedimento anche di carattere penale, udito il Consiglio di presidenza applica le sanzioni di cui all'articolo 67 del regolamento del Senato della Repubblica. I minimi ed i massimi ivi previsti sono quadruplicati, con la perdita dell'indennità parlamentare ed accessori per la durata della sanzione.

ART. 14.

Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito, secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 15.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

ART. 16.

Per i servizi di segreteria della Commissione il Presidente delle due Camere decidono di comune accordo, dando la preferenza al personale del ramo del Parlamento presso il quale ha sede la Commissione.

ART. 17.

La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere rimettendone la scelta all'ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

ART. 18.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali, delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

ART. 19.

La relazione è presentata contestualmente al Presidente di ciascun ramo del Parlamento entro sei mesi dalla costituzione della Commissione d'inchiesta.

ART. 20.

Gli oneri per la gestione della Commissione d'inchiesta sono ripartiti in parti uguali sui bilanci della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.